



COMUNE DI VALDOBBIADENE
(Provincia di Treviso)

Statuto biblioteca comunale

“P. GHISALBERTI”

Approvato con deliberazione di C.C. n. 122 del 03.10.1990

Approvato nuovo testo con deliberazione di C.C. n. 28 del 29.03.1999

Modificato con deliberazione di C.C. n. 93 del 23.12.2002

In vigore dal 10.01.2003

(Testo aggiornato con le modifiche)

Art. 1

La biblioteca comunale "Pietro Ghisalberti" di Valdobbiadene è una istituzione culturale che opera nel territorio al servizio di tutti i cittadini. Essa intende agevolare la realizzazione del diritto all'educazione permanente, all'accrescimento della professionalità ed alla migliore utilizzazione del tempo libero.

Art. 2

Per raggiungere tali fini la biblioteca:

- mette a disposizione di tutti i cittadini, attraverso la consultazione in sede e il prestito a domicilio, una ordinata raccolta di libri e di altro materiale documentario (periodici, cd, film, videocassette, diapositive);
- cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni prodotte in ambito locale e, per quanto possibile delle pubblicazioni in genere aventi interesse locale;
- assicura un qualificato servizio agli utenti anche tramite lo scambio di informazioni e di materiale con le altre biblioteche pubbliche;
- promuove la collaborazione con gli organi della scuola al fine di una efficace integrazione tra i servizi bibliotecari presenti nel territorio;
- organizza, direttamente o in collaborazione con altri organismi, dibattiti, conferenze ed ogni altra iniziativa finalizzata all'accrescimento informativo, culturale e professionale dei cittadini.

Art. 3

Il Comitato della biblioteca è uno strumento di partecipazione finalizzato a concorrere alla formazione dell'indirizzo culturale e politico.

Esso risulta composto da otto membri come segue :

- cinque, con voto deliberativo, in rappresentanza del Comune, nominati dal Consiglio comunale;
- tre con voto consultivo, designati rispettivamente dal Consiglio di istituto della Scuola media di Valdobbiadene, dal Consiglio di circolo della Direzione didattica e dal Consiglio di istituto dell'Istituto statale di istruzione secondaria superiore.

Al Comitato della biblioteca partecipa con voto consultivo il Sindaco o un suo delegato e l'addetto alla biblioteca.

I cinque rappresentanti del Comune sono espressi tre dalla maggioranza e due dalla minoranza. Ogni consigliere non potrà votare per più di un nominativo; risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva in ogni caso la rappresentanza di maggioranza e minoranza, come sopra indicato.

Le sedute del Comitato sono valide quando sono presenti almeno tre membri deliberanti. I membri del Comitato che non siano presenti senza giustificato motivo per tre volte consecutive, saranno dichiarati decaduti e sostituiti.

I rappresentanti del Comune rimangono in carica quanto il Consiglio comunale che li ha nominati, e comunque sino alla loro sostituzione, mentre i rappresentanti delle

istituzioni scolastiche rimangono in carica quanto il rispettivo organismo che li ha designati, e comunque sino alla loro sostituzione. I membri del Comitato sono rieleggibili.

Le sedute del Comitato non sono pubbliche.

Alle sedute possono essere invitati rappresentanti di enti o associazioni o persone che abbiano specifica conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno.

La prima riunione del Comitato è convocata dal Sindaco. In essa verranno eletti il presidente ed il vicepresidente. Sarà eletto presidente colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti sarà eletto il più anziano. L'addetto alla biblioteca fungerà da segretario verbalizzante.

Il presidente convoca il Comitato ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ma almeno una volta ogni tre mesi; la convocazione potrà avvenire anche su richiesta di almeno due membri.

L'appartenenza al Comitato non è retribuita.

Art. 4

I compiti del Comitato della biblioteca sono:

- eleggere, nella prima seduta, il presidente e il vicepresidente;
- esprimere pareri e proposte di modifica sul regolamento di funzionamento della biblioteca, che dovrà poi essere approvato dal Consiglio comunale;
- proporre all'amministrazione comunale il programma stagionale o annuale di attività con l'indicazione dei costi previsti, anche al fine della formulazione delle richieste di contributo alla Regione e ad altri enti;
- proporre l'acquisto di libri, pubblicazioni periodiche, mezzi audiovisivi ed ogni altro strumento di informazione o comunicazione indispensabile alla biblioteca per i suoi compiti istituzionali; in ciò il Comitato terrà conto anche del parere dell'istruttore bibliotecario o dell'addetto alla biblioteca e delle segnalazioni degli utenti;
- fornire suggerimenti per l'organizzazione delle attività culturali programmate nell'ambito del servizio bibliotecario;
- favorire il collegamento coi servizi educativi scolastici e con le associazioni culturali e locali operanti nel territorio;
- favorire la collaborazione con le biblioteche dei Comuni limitrofi al fine di perseguire una migliore distribuzione delle attività in un territorio più ampio;
- segnalare all'amministrazione qualsiasi iniziativa che favorisca il massimo utilizzo della biblioteca da parte degli utenti, compresa l'articolazione settimanale dell'orario;
- proporre l'accettazione o il rifiuto di doni o lasciti di materiale librario; in ciò è obbligatorio il parere dell'addetto alla biblioteca;

- sottoporre all'amministrazione comunale, sentito l'addetto alla biblioteca, la proposta di scarto di materiale ritenuto inutile o superato.

Art. 5

La direzione della biblioteca è affidata all'addetto alla biblioteca che rappresenta la biblioteca ai fini del coordinamento, agli effetti organizzativi e nei rapporti che non impegnino il Comune.

Egli:

- cura l'organizzazione bibliotecaria e bibliografica dell'Istituto;
- cura la corrispondenza;
- effettua tutte le operazioni amministrative di competenza della biblioteca;
- cura la realizzazione di tutte le attività culturali;
- fornisce la propria consulenza ai lettori nei termini della scelta dei materiali e della consultazione dei cataloghi e di ogni altra strumentazione bibliografica a disposizione;
- partecipa, con parere consultivo, alle riunioni del Comitato della biblioteca, dove assume la funzione di segretario verbalizzante e dove esprime pareri al riguardo all'acquisto e allo scarto di materiale librario e dove si fa portavoce di tutte le istanze degli utenti;
- segnala al Comitato della biblioteca la sottrazione o la mancata restituzione o i guasti prodotti al materiale della biblioteca;
- persegue il costante miglioramento della propria professionalità tramite la frequenza a corsi, riunioni e convegni promossi dalla Regione o da altri enti pubblici o associazioni professionali.

Art. 6

L'amministrazione della biblioteca comunale è di competenza del Comune.

Il Comune assicura alla biblioteca sede e servizi idonei, personale qualificato ed un finanziamento annuo, espressamente previsto nelle spese ordinarie del bilancio comunale, adeguato ai fini istituzionali della biblioteca.

Le raccolte di materiale documentario, le attrezzature, gli arredi e ogni altra dotazione appartengono al patrimonio indisponibile del Comune.

Art. 7

Il servizio offerto dalla biblioteca è gratuito, salvo rimborso delle spese per il prestito da altre biblioteche e per particolari uffici.

La biblioteca adempie all'obbligo reciproco del prestito delle pubblicazioni e dello scambio di informazioni con altre biblioteche.

Art. 8

La biblioteca svolge il servizio al pubblico secondo un regolamento interno.

Art. 9

Il presente statuto annulla e sostituisce i precedenti atti statutari e regolamentari emanati in materia.

Per quanto non previsto dallo statuto si richiamano le norme della legge regionale 5 settembre 1984, n.50, e successive modificazioni, alla quale il presente statuto si conforma.